

CORTE DI CASSAZIONE - Sezione Lavoro

Sentenza n. 19303 del 25/09/2004

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Contro la sentenza descritta in epigrafe della Corte d'appello di Torino che, accogliendo l'appello di G. L., ha condannato la F. A., spa, a corrispondergli poco più di Euro 337,00 a titolo di integrazione del TFR in relazione a quanto corrispostogli per compenso per il lavoro festivo infrasettimanale prestato dopo il 31 luglio '94, nonché per le festività non fruita, perché cadute di domenica e per ferie non fruita, avendo lavorato, quale addetto alla sorveglianza, su turni avvicendati in cicli di otto settimane, la Società espone tre motivi di ricorso per cassazione, integrati da memoria.

La sentenza d'appello, premesso che la modestia economica delle pretese relative alle prestazioni rese nelle domeniche e nelle festività infrasettimanali lavorate non giustificava l'affermazione dell'occasionalità del compenso per le prestazioni in discorso, assicurate dal lavoratore "in relazione alla particolare organizzazione del lavoro della Società" posto che al termine "occasione", di cui al secondo comma del novellato art. 2120, cod. civ., per escluderne la valenza ai fini del TFR, deve attribuirsi un significato di accidentalità, casualità, eventualità, avulso dal sinallagma contrattuale, ha altresì ritenuto che non fosse applicabile alla fattispecie la dichiarazione a verbale in calce all'art. 26, ccnl metalmeccanici, secondo cui, ai fini dell'accantonamento annuale per il TFR, non è computabile "la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente a prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro".

In particolare, sotto questo profilo, ha respinto l'opinione della Società secondo cui, sul presupposto della durata lavorativa, rispetto all'orario contrattuale normale di 40 ore, di 32 ore nelle settimane di turno includenti una festività, "non sussistendo un obbligo del lavoratore di prestare l'attività in tali giorni, non dovesse essere riconosciuta tale prestazione, osservando, invece, che il contesto contrattuale identifica(va) in 40 ore la durata della prestazione normale del L., che non poteva esimersi dal prestarla in tali giornate, essendo la sua attività articolata in tre turni avvicendati, organizzati nell'interesse societario.

Quanto, infine, alla computabilità, nel TFR, del compenso per il rateo di ferie non godute, per essere intervenuta la risoluzione del rapporto prima del loro godimento, la Corte torinese ha sostenuto la natura retributiva, e non risarcitoria, non derivando da inadempimento, trattandosi dell'esatta remunerazione prevista a titolo di ferie.

Il lavoratore intimato si è costituito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la Società ricorrente, partendo dal presupposto che "la prestazione nella giornata festiva dovrà essere espressamente richiesta dal datore di lavoro, costituendo un di più rispetto alla normalità" (ricorso, pg. 8, 3° alinea) e che "il lavoro nelle giornate festive... non rientra nel normale orario di lavoro" (ivi, pg. 9, 3° rigo e ss.), che il dipendente può rifiutare, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, cod. civ., in relazione all'art. 26, disciplina speciale, parte I, ccnl metalmeccanici e dell'art. 2120, cod. civ., (art. 360, n. 3, cod. proc. civ.), sostenendo che il Giudice d'appello, sul computo nel TFR dei compensi (di pacifica natura retributiva) percepiti per l'attività prestata nelle festività infrasettimanali, non doveva considerare il limite di 40 ore settimanali, quale normale orario di lavoro anche di chi svolge la propria attività in turni avvicendati continui, perché non sussistendo un obbligo del lavoratore di effettuare la prestazione in tali giorni, essa era resa oltre il normale orario di 32 ore, con l'effetto di scartare la computabilità del compenso ulteriore in applicazione della dichiarazione a verbale posta in calce all'art. 26, ccnl del 1994, secondo cui "la retribuzione, comprensiva delle relative maggiorazioni, afferente alle prestazioni di lavoro effettuate oltre il normale orario di lavoro è esclusa dalla base di calcolo del TFR", coerentemente con quanto prevede il testo novellato dell'art. 2120, secondo comma, cod. civ., che consente alla contrattazione collettiva di individuare le poste retributive da calcolare ai fini della misura del TFR.

Aggiunge la Società che, nel rispetto del principio d'interpretazione complessiva fissato dall'art 1363. cod. civ., le parti collettive avevano chiarito che "l'esclusione dal TFR riguarda non già i compensi percepiti per il lavoro straordinario..(ovvero per le) attività svolte oltre le 40 ore settimanali e le 8 ore giornaliere... (quanto) il normale orario di lavoro, escludendo i compensi ottenuti dal lavoratore per retribuzione e relative maggiorazioni a fronte di prestazioni rese oltre questo" (ivi, pg. 10, 2° rigo e ss.).

Con il secondo mezzo d'impugnazione la difesa societaria ipotizza la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120, 2° comma, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3. cod. proc. civ., perché la Corte d'appello avrebbe fatto malgoverno della locuzione somme corrisposte a titolo non occasionale contenuta nella disposizione in lettura, avendola accostata a quanto non ricollegabile alla prestazione lavorativa, quand'invece si doveva "intraprendere un'operazione ben più complessa ed approfondita" per "stabilire se un emolumento è ontologicamente retributivo ovvero se, oltre ad essere obbligatorio, determinato e corrispettivo, la sua erogazione viene effettuata in dipendenza della prestazione di lavoro." (ivi, pg. 13, 1° alinea) e contesta che la Corte territoriale abbia fatto riferimento alla prevedibilità e predeterminazione della prestazione resa in tali giorni su base calendariale.

Infine, con l'ultimo motivo (terzo), si adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2120, 2° comma. cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363, cod. civ., in relazione all'art. 14, disciplina speciale, parte I, ccnl metalmeccanici, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., contestando la sintetica motivazione offerta dalla sentenza impugnata sulla natura retributiva dell'indennità sostitutiva (anche per frazione di anno) per ferie non godute (non) per ragioni imputabili all'azienda, che ha consentito di includerne il controvalore nel TFR, senza che siano state approfondite il significato della clausola contrattuale che impone l'effettivo godimento delle ferie, prevedendo trattamenti sostitutivi equivalenti alla retribuzione quando queste non siano più fruibili e l'eventuale natura occasionale del compenso, dovendosi, invece, optare per la natura risarcitoria da danno emergente per mancato ripristino delle energie psicofisiche, come anche sostenuto da questa Corte, (Cass., 8627/92; 10173/00; anche per fatto imputabile al datore di lavoro: 2569/01), in quanto "le ferie sono tutt'altro che un istituto retributivo.. e la retribuzione... è connessa proprio all'effettiva fruizione delle stesse".

Il ricorso è infondato in relazione a tutti e a ciascuno dei motivi addotti.

Quanto ai primi due motivi, ritiene questa Corte che l'interpretazione offerta dal Giudice territoriale sia aderente alla lettera e allo spirito della contrattazione collettiva (e quindi alle regole oggettive e soggettive che presiedono all'interpretazione del contratto) applicata alla fattispecie, che identifica e fissa in 40 ore settimanali la durata massima del lavoro ordinario, posto che la distinzione fra orario normale e orario ordinario o contrattuale, su cui la difesa della F. fonda i suoi fondamenti argomentativi, parte dal presupposto, indimostrato e comunque non accertato nelle competenti sedi, che il lavoratore avrebbe potuto rifiutare la prestazione in quelle situazioni lavorative di cui si discute, ma in relazione alle quali era tuttavia onerato in quanto turnista, come ha avuto cura di segnalare la sentenza impugnata che, sotto questo profilo, non risulta essere stata impugnata. In altre parole, accertato, come ha fatto la Corte piemontese, che "l'orario normale di lavoro osservato dal lavoratore nel periodo di causa" è stato "pari a 40 ore ... articolato su tre turni avvicendati indifferentemente in tutti i giorni della settimana...", la consequenziale conclusione, secondo cui la prestazione resa da lavoratore nelle giornate di festività infrasettimanale rientrava nel normale orario di lavoro ..., reso... in relazione alla particolare organizzazione del lavoro della società appellante", non merita la censura esposta, stante la natura ontologicamente retributiva dell'emolumento, quale connaturale effetto della prestazione di lavoro in tali giorni.

D'altra parte, passando ad esaminare più specificamente il richiamo, svolto nel secondo mezzo, all'insegnamento delle Sezioni unite civili (n. 3888/93) teso ad avvalorare "un'operazione ben più complessa ed approfondita di quella realizzata dalla Corte di Torino", è appena il caso di riprodurre, per rilevarne l'inconsistenza, la massima ufficiale che, dopo aver giudicato altre ipotesi (onnicomprensività e servizio mensa) sancisce in materia analoga: "Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali concorrono alla composizione della base di computo non solo dell'indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto - ai sensi della nozione

omnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli artt 2120 e 2121 cod. civ., sia nel testo anteriore che in quello successivo all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297 -, ma anche di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge (come l'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, per il compenso del lavoro prestato durante le festività) o la contrattazione collettiva (come, con riguardo alla gratifica natalizia, l'art. 17 dell'Accordo interconfederale 27 ottobre 1946, per i dipendenti da imprese industriali private, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. n. 1070 del 1960 ed efficace anche oltre la sua scadenza, fino alla sostituzione, o alla deroga in "melius", con altro contratto collettivo) facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto."

Quanto, infine, alla questione sollevata con l'ultimo motivo, a prescindere dal valore persuasivo dell'art. 36 della Costituzione e accantonata la circostanza che il loro mancato godimento parziale non è dipeso dalla volontà del lavoratore - su cui non è qui il caso, dunque, di soffermarsi - merita segnalare che si è venuto materializzando, presso questa Corte, il principio, già compiutamente enunciato nella sentenza di questo Giudice di legittimità (25 luglio 2002, n. 10793), secondo cui, se esso "ha di solito natura risarcitoria, assume natura retributiva ogni qual volta il godimento delle ferie diventi impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, in quanto, pur non essendo configurabile in questi casi alcuna responsabilità per inadempimento in capo al datore di lavoro, spetta al lavoratore il diritto al pagamento della quantità di lavoro prestato in eccedenza rispetto all'impegno normale derivante dal contratto", e più incisivamente la considerazione (v. Cass. 9 novembre 2002, n. 15776; 29 gennaio 2003, n. 1373) che "dal mancato godimento delle ferie - una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione - deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica, in misura pari alla retribuzione."

Per concludere, il Collegio condivide integralmente e non può che confermare e ribadire quanto già sostenuto da Cass., 19 maggio 2003, n. 7836 che, oltre aver definito di natura risarcitoria l'indennità in argomento al fine del bilanciamento del danno "costituito dalla perdita ..del riposo per il recupero delle energie psicofisiche,.. per le relazioni familiari e sociali, per svolgere attività ricreative, e simili (tra le molte, Cass. 2 agosto 2000 n. 10173; 5 maggio 2000 n. 5624; 13 marzo 1997 n. 2231), accredita l'indubbia natura retributiva, perché non solo è pur sempre connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito (ex art. 36 ultimo comma Cost. e art. 2109 secondo comma, c.c.), avrebbe invece dovuto essere periodo non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali."

Così prosegue la motivazione della sentenza: "Dall'effettività della prestazione lavorativa, pur resa in violazione della norma costituzionale prescrivente l'irrinunciabilità delle ferie, consegue inequivocabilmente (ex art. 2126 secondo comma c.c.) il diritto del lavoratore a riceverne il corrispettivo; dal che, appunto, la natura retributiva dell'indennità in questione e l'obbligo del datore di lavoro di corrisponderla quale compenso dell'attività lavorativa prestata in periodo che era invece destinato al riposo feriale annuale, restando al riguardo indifferente l'eventuale responsabilità dello stesso datore per il mancato godimento di quel riposo."

Trattandosi di considerazioni coerenti con il dato normativo complessivo e che il Collegio condivide, anche questo motivo di ricorso non merita approvazione.

Le spese processuali di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la F. A. spa al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 37,00 oltre Euro 2.000 (duemila) per onorari di avvocato.

